

Codice DB1409

D.D. 1 dicembre 2011, n. 3111

Autorizzazione idraulica in sanatoria N (n701) - DGR n. 25-7148 del 22-10-2007 3 atto integrativo APQ Difesa del Suolo. "Sistemazione movimenti franosi" Perizia di Variante 1 - int. n. 10: Rifacimento ponte rio Lansieto in Comune di Netro (BI). Richiedente: Comune di Netro.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Comune di Netro a mantenere le opere realizzate relative al rifacimento del ponte sul rio Lansieto (int. n°10 Perizia di variante 1) nella posizione e conformemente alle caratteristiche dichiarate negli elaborati tecnici allegati all'istanza a firma dell'ing. Cristiano Cavallo, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'opera dovrà essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. preso atto delle dichiarazioni del professionista incaricato "...l'abbassamento del fondo alveo è compatibile con l'assetto del rio, data l'elevata pendenza dell'alveo nel tratto a valle", preso atto comunque dell'incremento delle velocità limitatamente ad un tratto, constatato la presenza di un salto presente a fine platea e non rappresentato nel profilo longitudinale, constatato che la berma di fondazione delle scogliere, rispetto al progetto approvato (pari a 1,5m) è stata ridotta ad 1m e che la platea in massi ciclopici disposti alla rinfusa è stata realizzata in massi intasati di calcestruzzo, si prescrive di valutare comunque l'opportunità di colmare l'attuale salto con massi di grossa pezzatura;
3. visto la presenza nella platea di alcuni giunti dilavati, si richiede il ripristino del giunto stesso, mediante l'utilizzo di calcestruzzo;
4. la non perfetta corrispondenza planimetrica, della scogliera realizzata in sponda sinistra a monte del ponte e quanto indicato in planimetria, richiede un aggiornamento degli elaborati grafici;
5. l'autorizzazione in sanatoria si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
6. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

8. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo